AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI

Via Tempio, 9 - 07100 SASSARI - C.F. - P. IVA 02268260904

Deliberazione del Direttore Generale n. 100 del 31/12/2007

OGGETTO: Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa presso l'Unità Operativa di Urologia Andrologica.

L'anno duemilasette, il giorno 3 del mese di dicembre, in Sassari, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria

IL DIRETTORE SANITARIO
Prof. Antonello GANAU
f.f. del Direttore Generale pro tempore

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre1999;

VISTO il Protocollo d'Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università

di Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004;

VISTO l'Accordo Regione-Università di Sassari, sottoscritto in data 12.07.2005;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile

2007, con la quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliero – Universitaria

di Sassari;

VISTO il Decreto n. 56 del 28 giugno 2007 con il quale il Presidente della Regione

Autonoma della Sardegna ha nominato il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari nella persona del Dott. Giovanni

Battista Cherchi;

TENUTO CONTO che il Dott. Giovanni Battista Cherchi ha assunto la funzione di Direttore

Generale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 2

luglio 2007, data di stipulazione del relativo contratto;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 "Riordino della disciplina in

materia sanitaria";

VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento

di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, "Tutela della salute e riordino del

servizio sanitario della Sardegna";

DATO ATTO che nell'Azienda sono confluite le strutture universitarie dell'ex Policlinico

Universitario e le cliniche convenzionate con l'ASL n. 1, con il relativo

personale;

DATO ATTO che l'ex Policlinico Universitario aveva stipulato n. 1 contratto di

collaborazione coordinata e continuativa a favore di n. 1 Biologa presso

l'Unità Operativa di Urologia Andrologica;

DATO ATTO che l'Azienda Ospedaliero – Universitaria è subentrata nel contratto sopra

citato, in qualità di datore di lavoro, dalla data del 1° settembre 2007,

prevedendo la scadenza dello stesso il 31 dicembre 2007;

VALUTATO che l'eliminazione, nella fase attuale, del vigente rapporto contrattuale, in

cui è impegnata l'unità di personale sopra indicata, rappresenterebbe grave disagio per l'Unità Operativa di Urologia Andrologica nell'ambito della gestione della banca del seme e dell'attività del laboratorio di semiologia con riferimento all'isolamento o preparazione di DNA-RNA e colture

cellulari;

VISTA

la Legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) che al comma 529 riserva, nel bandire le prove selettive, una quota pari al 60% del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali le Amministrazioni hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006;

VISTA

la Delibera Regionale 22/31 del 7.06.2007 "Approvazione del Piano per il superamento del precariato nella Sanità Pubblica 2007 – 2011", che ribadisce il principio disposto nella Finanziaria 2007 in ragione del significativo pregresso utilizzo di tale tipologia contrattuale nel settore sanitario;

CONSIDERATO

che ai sensi della Delibera Regionale 22/31 del 7.06.2007 la Regione deve stilare un piano di superamento del precariato riguardante il personale confluito nelle Aziende Ospedaliero – Universitarie di Sassari e Cagliari;

DATO ATTO

che l'ex Policlinico Universitario, in quanto privo di personalità giuridica e pertanto impossibilitato a dare corso a procedure selettive, si era già avvalso di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per lo svolgimento delle attività assistenziali di supporto;

CONSIDERATO

che l'Azienda Ospedaliero – Universitaria sta programmando una serie di selezioni per salvaguardare le esigenze organizzative delle unità operative;

CONSIDERATO

che il numero delle risorse umane citate rientra nell'ambito dei requisiti minimi per l'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private ai sensi del Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale 29 giugno 1998, n. 1957/3° Serv., in attuazione del D.P.R. 14.1.1997, fonte normativa utilizzata per la definizione della pianta organica provvisoria ancora in fase di elaborazione;

RITENUTO

che nelle more dell'espletamento delle citate procedure è indispensabile continuare ad avvalersi della professionalità acquisita dalla Biologa per un periodo di sei mesi al fine di garantire i necessari servizi del Laboratorio di Semiologia;

STABILITA

la necessità dell'Azienda di riservarsi la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata del contratto di collaborazione coordinata e continuativa rispetto alla scadenza prefissata, nel caso di mancato superamento delle procedure concorsuali e/o di selezione pubblica da espletarsi in attuazione del Piano regionale di superamento del precariato, ovvero in conseguenza del venir meno delle esigenze organizzative e prestazionali;

CONSIDERATO

che per quanto riguarda la disciplina del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non è rinvenibile nel nostro ordinamento giuridico una legislazione omogenea ed esaustiva atta a regolare tra l'altro anche la durata massima di tali rapporti qualora intrattenuti con una Pubblica Amministrazione, risultando infatti disciplinata separatamente sotto il profilo giuridico e fiscale e per gli aspetti carenti dal codice civile, dal codice di procedura civile e dalla legislazione fiscale relativa ai redditi di lavoro autonomo, che include la tipologia del lavoro parasubordinato;

VISTO

l'art. 36 del Decreto Legislativo 165/01 che prevede per le Pubbliche Amministrazioni la possibilità di avvalersi di forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa;

DATO ATTO

che il presente provvedimento non determina incremento di spesa, poiché il trattamento economico di riferimento è quello già previsto nel corso del presente esercizio finanziario e per il successivo 2008 costituisce conferma dei costi;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 502/92 che all'art. 3 comma 6 disciplina l'ipotesi in cui, in caso di vacanza dell'ufficio, il Direttore più anziano d'età esercita le funzioni di Direttore Generale pro tempore e che nella fattispecie in esame risulta il Direttore Sanitario;

ACQUISITO

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- di prorogare il contratto di collaborazione coordinata e continuativa per il periodo di n. 1) 6 mesi, fino alla data del 30 giugno 2008, con la Biologa Maria Laura Fois in servizio presso l'Unità Operativa di Urologia Andrologica;
- di incaricare i competenti uffici alla formalizzazione del contratto di collaborazione 2) coordinata e continuativa, secondo i parametri di cui ai precedenti contratti;
- che il compenso lordo spettante alla Dott.ssa Maria Laura Fois ammonta ad 3) € 7.920,00,00 (settemilanovecentoventi/00) e la relativa spesa graverà sul conto di costo n. 500.1.13.07 "Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area - sanitaria";

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. David Harris)

IL DIRETTORE SANITARIO (Prof. Antonello Ganau)

f.f. Direttore Generale pro tempore

Responsabile	Struttura	Proponente	

VISTO Del Responsabile della Contabilità Economica in ordine alla correttezza dell'attribuzione della spesa al relativo conta di contabilità generale.

Direttore Amministrativo

Estensore P. Juan

tabilità Economica

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal <u>POLO LOX</u> per la durata di quindici giorni.

Il Direttore/Amministrativo Mavid Harris)